



Prot. 7279
Class.

OGGETTO: Divieti e norme comportamentali in occasione di tutte le manifestazioni che si terranno nell'anno 2023

IL SINDACO

Considerato che in occasione delle manifestazioni che si svolgeranno nel corso dell'anno sul territorio comunale è ipotizzabile e prevedibile un affollamento maggiore di persone nelle strade e nelle piazze;

Considerato che, le bevande contenute in bottiglie di vetro o altri contenitori di vetro, detenute, distribuite o acquistate, vengono consumate in loco e in aree pubbliche ed i relativi contenitori, per lo più in vetro, vengono abbandonate per strada e possono rappresentare una fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che partecipano alle manifestazioni;

Ritenuto per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di pericolo e per evitare possibili danni a cose e persone, vietare l'uso di bottiglie, bicchieri e qualsiasi altro contenitore di vetro per asportare bevande;

Rilevato che, per le ragioni di cui sopra, sussiste la prioritaria necessità di fornire regole commerciali e comportamentali per contrastare possibili azioni potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;

Visti:

- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Capi III e IV, "Delle autorizzazioni di polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni");
- gli articoli 50 e 54 Testo Unico Enti Locali - T.U.E.L. (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii)
- l'articolo 7 bis T.U.E.L. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali;
- il vigente regolamento di Polizia Urbana

ORDINA

Agli organizzatori delle manifestazioni, agli esercenti di pubblici esercizi, altri esercizi commerciali, attività artigianali del settore alimentare e non alimentare, ed ai partecipanti all'evento, cittadini residenti e a chiunque altro acceda alle aree oggetto di manifestazioni, **dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nei giorni di svolgimento delle manifestazioni il divieto di somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori di vetro** (prevedendo in sostituzione la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria).

Tale divieto non trova applicazione qualora la vendita con la conseguente consumazione avvenga esclusivamente all'interno dei locali autorizzati alla somministrazione e/o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico con tavolini, dehors e altre strutture autorizzate alla somministrazione.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

IL SINDACO

In caso di asporto dai suddetti locali, in occasione di manifestazioni e negli orari fissati dalla presente ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso.

DISPONE

Gli Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto delle disposizioni previste dalla presente ordinanza. Le violazioni saranno oggetto di sanzione ai sensi della normativa vigente alla data della sua emanazione.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Parma ovvero al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo pretorio del Comune.

La presente ordinanza è affissa in data odierna all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet del Comune.

Copia della presente è trasmessa per le specifiche attività di competenza ai fini dell'esecuzione:

- Alla Stazione dei Carabinieri di Campagnola Emilia
- Alla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni della Pianura Reggiana

IL SINDACO
Alessandro SANTACHIARA



Campagnola Emilia, 04/09/2023